

Legge federale sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

del 24 marzo 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 1999¹,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi di consolidamento, riduzioni incluse, di crediti svizzeri dovuti alla Confederazione o coperti dalla garanzia dei rischi dell'esportazione e a contrarre gli impegni finanziari necessari.

² Sono salve le misure previste dalla legge federale del 19 marzo 1976² sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali come pure dal decreto federale del 24 marzo 1995³ concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

³ Il Consiglio federale riferisce periodicamente alle Camere federali in merito alla conclusione di detti accordi conformemente all'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulle misure economiche esterne.

Art. 2

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino al 31 luglio 2010.

1 FF **1999** 8606

2 RS **974.0**

3 RS **974.1**

4 RS **946.201**

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 11 aprile 2000⁵

Termine di referendum: 20 luglio 2000

1722